

Allegato 1

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' A SUPPORTO DEL
BANDO 2021 PER LA RIGENERAZIONE URBANA

La Regione Emilia-Romagna (di seguito Regione), rappresentata dall' ing. **Marcello Capucci**, Dirigente del Servizio Qualità urbana e politiche abitative, domiciliato per carica in Viale Aldo Moro, 52, codice fiscale 80062590379

E

l'Associazione Nazionale Comuni Italiani dell'Emilia-Romagna (di seguito: ANCI Emilia-Romagna) con sede in Bologna, Via della Liberazione, n. 13, C.F. 80064130372, rappresentata nel presente atto da _____, _____

di seguito, anche "Parti"

Rilevato che le Parti sono interessate, in coerenza con i propri fini istituzionali e nel rispetto delle reciproche competenze, a instaurare una collaborazione in materia di rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale, e condiviso che una fattiva collaborazione fra la Regione e l'Associazione possa contribuire alla promozione di buone pratiche in tale ambito, e - più in generale - nell'uso strategico delle risorse della comunità regionale;

In esecuzione della Deliberazione n. ---- del -----

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Con la presente convenzione la Regione attiva con ANCI Emilia-Romagna una collaborazione istituzionale ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 e dell'art.5, comma 6 del D.Lgs 50/2016 per il supporto specialistico tecnico-operativo a sostegno delle finalità perseguite dal Bando di rigenerazione urbana, come da delibera di Giunta regionale n. 1220 del 26/7/2021, attraverso **l'organizzazione di attività di formazione e di rafforzamento della capacità amministrativa** degli enti locali, in relazione all'oggetto del Bando e al fine di condividere buone pratiche quali corrette modalità d'intervento per l'attivazione di processi di rigenerazione urbana e sociale, e per la promozione della qualità urbana e

della sostenibilità ambientale; nonché attraverso successive **attività di tutoraggio** tecnico rivolto alle stesse, volta al miglioramento ed alla ottimizzazione delle proposte progettuali presentate.

2. La collaborazione di cui al comma 1 è volta anche a rafforzare l'integrazione di ulteriori politiche e attori coinvolti nei processi di rigenerazione e favorire l'utilizzo di approcci e strumenti comuni a diverse parti dell'amministrazione regionale (Welfare, Partecipazione, Cultura, Ambiente).

ART. 2

IMPEGNI DI ANCI

1. ANCI Emilia-Romagna partecipa alla realizzazione, d'intesa con la Regione, le azioni connesse alle finalità di cui all'art.1, attraverso lo svolgimento delle attività di seguito indicate rispetto a due fasi principali di realizzazione delle attività (fase di apertura Bando e fase di perfezionamento).

Nella fase di apertura del Bando, al fine di arricchire la qualità delle proposte oggetto di domanda di contributo ANCI Emilia-Romagna garantirà:

- supporto nella comunicazione e nella diffusione dei contenuti del Bando;
- supporto nella organizzazione di **almeno 4 eventi di divulgazione**, riferiti a meglio approfondire alcune delle tematiche innovative del bando, attraverso casi studio e soluzioni operative (focus in materia di certificazioni energetico-ambientali, pratiche partecipative e di coinvolgimento della comunità con particolare attenzione alle modifiche proposte dal Codice terzo settore, networking e comunicazione, altri aspetti giuridici e finanziari correlati ai percorsi di rigenerazione);

Nella fase di perfezionamento delle proposte beneficiarie di contributo, al fine di assistere gli enti (con priorità a quelli beneficiari di contributo) nell'approfondire aspetti connessi agli obiettivi del Bando e a migliorare la qualità complessiva delle proprie proposte, per la definizione del Contratto di rigenerazione urbana (CRU) previsto dal Bando, ANCI Emilia-Romagna attuerà:

- un numero minimo di **4 workshop e/o seminari** su tematiche specifiche emerse dalle proposte finanziate;
- un servizio mirato di tutoraggio e assistenza agli enti, costituito con l'apporto di specifiche competenze selezionate, e finalizzato a soddisfare richieste di

approfondimento delle Amministrazioni, per approntare soluzioni dedicate ai progetti finanziati, **per un monte ore minimo non inferiore ad 80.**

2. ANCI Emilia-Romagna è garante dell'attuazione delle attività di cui al precedente comma 1) nei confronti della Regione ed è l'unico soggetto responsabile dei rapporti e delle obbligazioni nei confronti di eventuali soggetti terzi coinvolti nell'attuazione delle attività oggetto della presente convenzione.

3. In fase di realizzazione delle iniziative è fatto obbligo all'ANCI di indicare che queste sono promosse e realizzate in collaborazione e col finanziamento della Regione Emilia-Romagna.

4. Per la realizzazione delle attività sopraindicate ANCI Emilia-Romagna si impegna a mettere a disposizione proprie risorse strumentali, proprie professionalità e anche collaborazioni/affidamenti di servizi specialistici a professionisti esterni nel rispetto della normativa vigente che rappresentano la compartecipazione di Anci.

ART. 3

IMPEGNI DELLA REGIONE

1. La Regione Emilia-Romagna promuove e collabora alla realizzazione delle attività mediante l'apporto delle proprie competenze e specificamente di quelle in capo alla Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente - Servizio Qualità Urbana e Politiche abitative.

2. La Regione Emilia-Romagna si impegna a corrispondere ad ANCI Emilia-Romagna, per la realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione, a parziale copertura delle spese sostenute da ANCI Emilia Romagna, un importo complessivo massimo pari ad euro 50.000,00.

3. La Regione Emilia-Romagna, nella persona dell'ing. Marcello Capucci, Dirigente del Servizio Qualità Urbana e politiche abitative e Responsabile del procedimento, potrà verificare in ogni momento il corretto svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

ART. 4

DURATA

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa prevista entro il 20 ottobre 2021, con scadenza **31 dicembre 2022**, e potrà essere prorogata esclusivamente a seguito di accordo scritto tra le Parti.

ART. 5

PROGRAMMA DELLA ATTIVITA'

1. In conformità alle attività di cui all'articolo 2 della presente convenzione, le stesse saranno articolate in diverse fasi, di seguito descritte, i cui tempi di esecuzione si sovrapporranno almeno parzialmente:

1 fase di apertura del Bando: data di sottoscrizione - 31 dicembre 2021

2 fase di perfezionamento delle proposte beneficiarie di contributo: 1 febbraio - 31 dicembre 2022

ART. 6

RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA'

1. Le spese sostenute da ANCI Emilia-Romagna dovranno essere opportunamente rendicontate attraverso relazioni analitiche delle attività svolte rispetto previsioni di attività cui all'art.2, come di seguito indicato:

- una relazione a consuntivo di attività svolte e costi sostenuti entro il 31/12/2021 (1^fase);
- una relazione a consuntivo di attività svolte e costi sostenuti entro il 31/12/2022 (2^fase)

2. La documentazione richiesta attestante le attività svolte e la rendicontazione contenente, dovranno essere trasmesse al Servizio "Qualità Urbana e Politiche abitative".

ART. 7

MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

1. La Regione riconosce a ANCI Emilia-Romagna, a parziale copertura delle spese sostenute, un importo massimo di euro 50.000,00 da corrispondere in due soluzioni al termine di ciascuna fase di realizzazione:

- nella misura massima di euro 20.000,00 a consuntivo delle attività svolte da ANCI Emilia-Romagna relativamente alla **fase di apertura del Bando**. La liquidazione della somma avverrà entro

30 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione delle attività svolte nell'anno 2021, previa attestazione di congruità da parte del Responsabile del Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative;

- nella misura massima di euro 30.000,00 a consuntivo delle attività svolte da ANCI Emilia-Romagna relativamente alla **fase**

di perfezionamento. La liquidazione della somma avverrà entro 30 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione conclusiva delle attività svolte nell'anno 2022, previa attestazione di congruità da parte del Responsabile del Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative.

Le somme saranno concesse ed erogate secondo le modalità e i criteri contenuti nelle disposizioni di cui all'art.1 della L.R.n.41/1995, ss.mm.ii..

2.In sede di liquidazione, qualora una o più attività non fossero attuate in tutto o in parte, le risorse finanziarie a carico della Regione verranno rapportate alle attività effettivamente svolte e ai costi effettivamente sostenuti.

ART. 8

RECESSO O SCIoglIMENTO

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente.

2. Il recesso unilaterale deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare tramite posta elettronica certificata, o altro strumento equipollente, e ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento ha effetto per l'avvenire e non incide sulle attività già eseguita o in corso di esecuzione.

4. Per quanto non specificamente previsto dalla presente Convenzione, si applicano le disposizioni del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

ART. 9

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1.Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.Lgs. n. 101 del 2018 in tema di trattamento di dati personali, dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali strettamente necessari all'esecuzione delle attività previste.

2.In ogni caso, ai sensi e per gli effetti del citato Regolamento le Parti si danno reciprocamente atto che i dati

personali ricevuti dall'altra Parte saranno trattati anche con l'ausilio di mezzi elettronici, per le finalità connesse all'esecuzione dalla presente Convenzione, per finalità di informazione o per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle autorità competenti.

3. Ai fini sopra evidenziati le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali costituisce presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente Convenzione e dichiarano di conoscere i diritti di cui all'art.

13 del Regolamento UE 2016/679.

3. Le Parti danno reciprocamente atto che esse hanno titolo per trattare e comunicare i dati di terzi trasmessi all'altra Parte e che tale Parte ricevente può dunque legittimamente trattare tali dati per i fini della presente Convenzione.

4. Per quanto concerne l'informativa sul trattamento dei dati personali operato dalle Parti, si rinvia a quanto riportato sui siti istituzionali delle Parti stesse.

ART. 10

FORO ESCLUSIVO COMPETENTE

1. Ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente Convenzione, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

ART. 11

SOTTOSCRIZIONE, IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

1. Il presente Accordo è firmato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241 del 1990.

2. Ai sensi dell'art. 16 dell'Allegato B) - Tabella "Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto" del d.P.R. n. 642 del 1972, il presente Accordo è esente da imposta di bollo.

3. Il presente Accordo sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Per la
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Il Dirigente del Servizio
Qualità urbana e politiche
abitative

ing. Marcello Capucci
f.to digitalmente

Per
ANCI Emilia-Romagna
Il _____

Dott. _____
f.to digitalmente